Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 254**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . Pag. 4682

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1963.
Nomina del vice direttore generale tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . Pag. 4682

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1963.
Scioglimento del Consiglio comunale di Atessa. Pag. 4682

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1963.
Classificazione tra le statali di un tratto di strada in provincia di Vercelli quale prolungamento della Strada statale n. 232 « Panoramica Zegna » Pag. 4683

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1963.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964 Pag. 4683

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1963.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964 Pag. 4684

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Revoca di trasferimento di notaio . . . . . Pag. 4684
Trasferimento di notai . . . . Pag. 4684

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 4684
Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 4684

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa agricola « Il Progresso », con sede in Erula di Perfugas (Sassari) . . Pag. 4684

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia - Milano: Approvazione del piano di zona del comune di Spinadesco. Pag. 4685

Ministero del commercio con l'estero: Comunicati. Pag. 4685

Ministero dell'industria e del commercio: 414° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 29 giugno 1955, n. 620 Pag. 4685

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4686

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione alla Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario in Urbania dell'Azienda ceduta Pag. 4686

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva presso l'Erbario coloniale di Firenze Pag. 4687
Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni e dei decreti di approvazione degli atti dei concorsi a posti di direttore titolare negli Istituti statali d'arte di Reggio Calabria e Ascoli Piceno nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione . . . Pag. 4688

Ministero della difesa-Marina:
Concorso per titoli per il reclutamento di venti ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti . . . Pag. 4688
Modifica all'art. 7 del bando di concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 44 del 16 febbraio 1963 . . . . . . Pag. 4690

Ministero dei lavori pubblici: Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova . . . . Pag. 4690

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso a venticinque posti di ispettore in prova . . . Pag. 4691

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 4695

Ufficio medico provinciale di Napoli:

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli . . . . Pag. 4695

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli . . . Pag. 4696

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 19 settembre 1963 alle ore 12 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il dott. Marcio Veloz Maggiolo il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Santo Domingo.

Il 19 settembre 1963 alle ore 12,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il dott. Victor Manuel Gimenez Landinez il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Venezuela.

(8303)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1963.

Nomina del vice direttore generale tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, sull'ordinamento delle carriere e lo stato del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Attesa la necessità di procedere alla nomina del vice direttore generale tecnico dell'Amministrazione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. ing. Giuseppe Cavallini, direttore centrale tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è nominato vice direttore generale tecnico dell'Amministrazione medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sassari, addì 14 agosto 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1963
Registro n. 15 Monopoli, foglio n. 163. — MONACELLI

(8329)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Atessa.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Atessa, legalmente costituito di 30 membri, risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del novembre 1960, di vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva forza numerica.

Dopo alcune sedute infruttuose, un'esigua ed eterogenea maggioranza, costituita dagli appartenenti a tre diverse correnti, eleggeva il sindaco e la Giunta, assicurando per qualche tempo, pur tra affioranti dissensi, l'amministrazione del Comune, ma già al termine del primo anno di attività si manifestavano talune remore al regolare svolgimento della azione amministrativa, con omissioni e ritardi anche in ordine ad essenziali adempimenti obbligatori, quali i bilanci di previsione 1962 e 1963, l'approvazione dei conti consuntivi, i ruoli delle imposte.

All'inizio dell'anno corrente la situazione precipitava allorchè uno dei gruppi della coalizione di maggioranza decideva di passare all'opposizione: ciò che induceva il sindaco e gli assessori a rassegnare le dimissioni dalla carica, delle quali veniva preso ritualmente atto.

Una prima adunanza indetta, il 15 marzo, per la ricostituzione degli organi, riusciva infruttuosa in quanto nessuno dei consiglieri conseguiva, sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza di voti richiesta dall'art. 5, commi secondo e terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione del sindaco.

Vana risultava pure la seduta di seconda convocazione, del 23 marzo, all'inizio della quale 16 consiglieri abbandonavano l'aula facendo venir meno il «quorum» di presenti prescritti, ai fini della validità della seduta stessa, dal quarto comma del citato art. 5.

Sebbene l'irrigidimento dei vari gruppi sulle rispettive posizioni non lasciasse intravvedere alcuna prospettiva di favorevole soluzione della crisi — causa, oltretutto, di una completa stasi dell'attività amministrativa — il prefetto di Chieti, allo scopo di non lasciar alcunchè di intentato e per porre il Consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esse derivanti dalla persistente omissione di precisi obblighi di legge, disponeva — con decreto del 26 marzo — la convocazione d'ufficio del Consiglio per l'elezione del sindaco e della Giunta; nel contempo, notificava a ciascun consigliere una lettera in cui, rilevata la gravità della situazione conseguente all'omissione di essenziali adempimenti, formulava esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dello art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, affinchè venissero assicurati al Comune efficienti organi d'amministrazione.

Ma neppure tale esperimento conseguiva un risultato positivo, in quanto la relativa seduta, fissata per il 3 aprile, veniva dichiarata deserta per mancanza del numero legale di presenti.

Dopo di chè, nell'assenza di qualsiasi iniziativa, nell'ambito del civico consesso, atta a riproporre le condizioni per procedere alla ricostituzione degli organi, il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità funzionale di quella rappresentanza elettiva, gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente, ha prospettato la inderogabile necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio suddetto, ai sensi del citato art. 323, disponendone, frattanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del Consiglio comunale di Atessa, ad onta del formale richiamo del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per l'adozione della proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 giugno 1963.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Atessa ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dott. Emanuele Colasurdo.

Roma, addì 11 settembre 1963

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Atessa (Chieti) ha omesso di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 giugno 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1

Il Consiglio comunale di Atessa è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Emanuele Colasurdo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1963

SEGNI

RUMOR

(8307)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1963.

Classificazione tra le statali di un tratto di strada in provincia di Vercelli quale prolungamento della Strada statale n. 232 « Panoramica Zegna ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1960, con il quale è stata classificata statale la strada « Panoramica Zegna » della lunghezza di km. 35+000;

Ritenuto che il prolungamento della strada suddetta, dalla località Caulera a Bocchetto Sessera, della lunghezza di km. 9+114 ha i requisiti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge succitata, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dalla località Caulera (al km. 6 dall'abitato di Trivero a Bocchetto Sessera, della lunghezza di km. 9+114 è classificata statale quale prolungamento della Strada statale n. 232 « Panoramica Zegna ».

Art 2.

Il nuovo itinerario della Strada statale n. 232 « Panoramica Zegna » diviene:

Bocchetto Sessera Trivero Croce Mosso Cossato Mottalciata innesto Strada statale n. 230 « di Massazza » al bivio Cascina Donna, della lunghezza complessiva di km. 44+114.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1963
Registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 109

(8308)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina è autorizzata ad esigere per l'anno 1964, è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 16 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8273)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964, è stabilita nella misura di L. 1,45 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 16 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8271)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 21 settembre 1963 è stato revocato il decreto ministeriale 5 agosto 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Giovene di Girasole Francesca nel comune di Sant'Agata dei Goti, distretto notarile di Benevento, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Montoro Superiore, distretto notarile di Avellino.

(8339)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 settembre 1963:

Gregorio Vincenzo, notaio residente nel comune di Scaletta Zanclea, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Fiecconi Alessandro, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo.

Arleo Gaetano, notaio residente nel comune di Matera, è trasferito nel comune di Ferrandina, distretto notarile di Matera;

Grassi Raffaello, notaio residente nel comune di Riposto, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Giarre, stesso distretto.

(8340)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1963, il comune di San Giorgio La Molara (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.520.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8379)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1963, il comune di Montignoso (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.985.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Il Progresso », con sede in Erula di Perfugas (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 settembre 1963, la Società cooperativa agricola « Il Progresso », con sede in Erula di Perfugas (Sassari) costituita per rogito Adelmo Gattani in data 8 febbraio 1953, repertorio n. 1501, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(8287)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Spinadesco

Con decreto provveditoriale in data 17 settembre 1963, n. 15693, è stato approvato il piano di zona del comune di Spinadesco, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8338)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

10° aggiornamento al fascicolo « Scambi con l'estero ».

(8381)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-163 dell'11 settembre 1963 Esportazione di natanti di nuova costruzione.

(8382)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

414° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 29 giugno 1955, n. 620.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1963, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale è respinto il ricorso straordinario pervenuto al Ministero dell'industria e del commercio il 15 novembre 1960 e proposto dai sigg. Gucci Maria Nazle ved. Corinaldi, Dario e Iolanda Corinaldi per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 17 luglio 1959 con il quale la concessione della sorgente termo-minerale « Lago di Lispida », rilasciata al sig. Leopoldo Corinaldi, è stata dichiarata decaduta.

Decreto ministeriale 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1963, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 55, con il quale la ditta Zippitelli Michele è dichiarata decaduta, dalla data del decreto stesso, dalla concessione della miniera di marna da cemento in località « Canale della Vittoria », del comune di Montegiordano, provincia di Cosenza.

Decreto ministeriale 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1963, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 322, con il quale alla « Idropinica Italiana Idritalia » S.p.A., con sede in Brescia, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua idro-minerale nella località denominata « Fonte Busana », in territorio del comune di Collio V.T., in provincia di Brescia, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 21 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1963, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 310, con il quale la concessione di bentonite denominata « Zanconi », sita in territorio di Posina e Laghi, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata « mortis causa » a decorrere dal 2 novembre 1962 alla signora Cella Natalina Carla ved. Biccinetti, residente in Milano.

Decreto ministeriale 21 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1963, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 309, con il quale la concessione di terre da sbianca denominata « San Martino », sita in territorio di Brogliano e Cornedo Vicentino, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata « mortis causa » a decorrere dal 2 novembre 1962 alla signora Cella Natalina Carla ved. Biccinetti, residente in Milano.

Decreto del prefetto della provincia di Novara 20 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale ai signori Borgna Giacomo, Gimillini Carlo e Fabris Pietro, rappresentati dal primo, domiciliato in Ceppomorelli provincia di Novara, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente in località « Cani », del territorio del comune di Vanzone con San Carlo, provincia di Novara, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 15 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 60, con il quale alla Soc. Acc. Sempl. Vallambro Fornace Laterizi, con sede in Briosco, provincia di Milano, è accordata per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla, convenzionalmente denominato « Romanò Brianza », contenuto nei mappali nn. 166, 188, 163, 179, 189, 389-*a*, 391-*a*, 370, 420, 464, 465, 388-*b*, 389-*c*, 391-*c*, 388-*a*, 389-*b*, 391-*b*, 388-*c*, 389-*d*, 391-*d*, del catasto di Inverigo Sezione Romanò Brianza, provincia di Como.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale alla Soc. p. Az. Giuseppe Petrucciani & Figli, con sede in Campobasso, è accordata, ai sensi dell'art. 45 del 27 luglio 1927, n. 1443, combinato all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, la concessione per lo sfruttamento di un giacimento di argilla nella località denominata « Feudo », del comune di Matrice, provincia di Campobasso, per la durata di anni venticinque dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 9 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1963, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 247, con il quale la concessione di acqua termo-minerale denominata « Cecchinato », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 26 dicembre 1962, ai signori Cecchinato Pietro, Antonio, Maria, Marcella e Peyer Bertha, tutti rappresentati dal sig. Antonio Cecchinato, residente a Padova.

Decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1963, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 219, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua ferruginosa-magnesiaca denominata « Terme di Crodo », sita in territorio del comune di Crodo, provincia di Novara, di cui era titolare la Società per Az. Terme di Crodo, con sede in Milano, è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dal 7 settembre 1962.

Decreto ministeriale 29 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1963, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 194, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Casino Nuovo », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società in accomandita semplice Terme di Abano di G. Citterio & C., con sede in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto del prefetto della provincia di Vercelli 29 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale alla Società in accomandita semplice « Acque Oligominerali Valverde S.a.s. di Colombo Fratelli Carlo e Gianfranco & C. » con sede in Vercelli è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente in località « Valverde », del territorio dei comuni di Quarona Sesia e Breia, provincia di Vercelli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(8350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 26 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,50	622,50	622,43	622,50	622,45	622,50	622,50	622,47	622,50	622,50
$ Can.	576,94	577,60	578,25	578 —	575,50	577,16	577,95	577,22	577,12	577,50
Fr. Sv.	144,26	144,27	144,23	144,28	144.20	144,27	144,28	144,25	144,28	144,27
Kr. D.	90,26	90,27	90,31	90,26	90 —	90,28	90,255	90,25	90,28	90,25
Kr. N.	87,01	87 —	87,03	87,02	86,95	87,02	87,01	87 —	87,02	87 —
Kr. Sv.	120,13	120,15	120,12	120,12	120,10	120,14	120,12	120,10	120,15	120,15
Fol.	172,80	172,80	172,80	172,82	172,70	172,82	172,79	172,72	172,82	172,80
Fr. B.	12,48	12,48	12,4755	12,47625	12,475	12,48	11,4745	12,45	12,47	12,48
Franco francese	127,02	127,02	127,04	127,0325	127 —	127,02	127,03	127,02	127,04	127,03
Lst.	1741,97	1742 —	1742,05	1742,025	1742 —	1742,20	1742 —	1742,15	1742,35	1742,25
Dm. occ.	156,44	156,42	156,41	156,40	156,40	156,43	156,40	156,45	156,43	156,47
Scell. Austr.	24,11	14,12	24,11	24,12125	24,05	24,12	24,12	24,10	24,12	24,12
Escudo Port.	21,71	21,70	21,70	21,725	21,70	21,71	21,70	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 26 settembre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,825
Redimibile 3,50 % 1934	89,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,50
1 Dollaro canadese	577,975
1 Franco svizzero	144,28
1 Corona danese	90,257
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,12
1 Fiorino olandese	172,805
1 Franco belga	12,475
1 Franco francese	127,031
1 Lira sterlina	1742,012
1 Marco germanico	156,40
1 Scellino austriaco	24,121
1 Escudo Port.	21,712

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario in Urbania dell'Azienda ceduta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 4 gennaio 1963 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al Titolo VII, Capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Vista la deliberazione adottata dal commissario liquidatore della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, di concerto col Comitato di sorveglianza, in data 18 agosto 1963, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca popolare pesarese;

Vista la deliberazione adottata il 31 maggio 1963 dal Consiglio di amministrazione della Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro, nel senso del rilievo delle attività e passività della predetta Banca;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, di autorizzare quest'ultima a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare pesarese;

Dispone:

1. — La Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Urbania, in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare pesarese, Società cooperativa a responsabilità limitata, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 22 agosto 1963, a rogito notar dott. Enrico Zaccarelli, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Pesaro ed Urbino, registrata a Pesaro il 30 agosto 1963, al n. 599, vol. 39 atti privati.

2. — La Banca popolare pesarese è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'Azienda ceduta sulla piazza di Urbania.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1963

Il Governatore: CARLI

(8336)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva presso l'Erbario coloniale di Firenze

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 226;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e in particolare l'annessa tabella *P;*

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coeff. 157) presso l'Erbario coloniale di Firenze.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officina, intese ad accertare la preparazione del candidato sul seguente programma:

metodi di raccolta, preparazione e conservazione del materiale da erbario e da museo;

ordinamento delle collezioni secondo i repertori sistematici e tecnica della schedatura;

riproduzione fotografica in bianco e nero ed a colori di esemplari in natura e conservati;

tecnica microfotografica;

riproduzione di testi in microfilm ed in fotocopia;

nozioni elementari di geografia con particolare riguardo al Continente africano;

nozioni elementari di botanica necessarie per l'uso delle chiavi analitiche per la determinazione delle piante.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data della scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome ed il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante dalla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiale e militare di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza medante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministro della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6, di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia o fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1963
Registro n. 56, *foglio n.* 394

(8345)

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni e dei decreti di approvazione degli atti dei concorsi a posti di direttore titolare negli Istituti statali d'arte di Reggio Calabria e Ascoli Piceno nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

In data 10 gennaio 1963, nel Bollettino ufficiale n. 2 - parte II - di questo Ministero sono state pubblicate le relazioni e i decreti di approvazione degli atti dei concorsi a posti di direttore titolare negli Istituti statali d'arte di Reggio Calabria e Ascoli Piceno, concorsi indetti con decreto ministeriale 10 giugno 1961.

(8362)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli per il reclutamento di venti ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di venti ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti, da ammettere al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 10 gennaio 1964, presso l'Aeroscuola dell'Aeronautica militare di Lecce.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di Stato Maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 10 gennaio 1940;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 200, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a contrarre una ferma di anni sei a decorrere dalla data di inizio del corso di pilotaggio aereo, ferma nella quale saranno commutate le ferme o rafferme alle quali fossero eventualmente vincolati i concorrenti in servizio temporaneo.

I candidati nella posizione di congedo illimitato, dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero difesa-Marina Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato, per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 200;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da lire 200 di data non anteriore al 10 ottobre 1963.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione Marina militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che, non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti della idoneità fisio-psicologica, della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso l'Istituto medico-legale di Napoli della Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati a Napoli per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1° ottimo 2° buono - 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari, saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, *presidente*;

due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore, *membri*;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, *segretario*.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di un punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di dieci punti;

con l'assegnazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a dieci, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 giugno 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici — 3ª Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 9.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 10.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 11.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 10 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio almeno per 3 mesi.

Art. 12.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 13.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1963
Registro n. 75 *Difesa-Marina, foglio n.* 201. — MANAI

(Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200)

ALLEGATO UNICO

al bando di concorso per titoli per l'ammissione di venti ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 10 gennaio 1964.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - 3ª Divisione stato giuridico - ROMA.

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . abitante a (1) . . . . provincia di . . . . . . via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di Stato Maggiore di complemento, che avrà inizio il 10 gennaio 1964.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di non aver riportato condanne penali (2);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . .
di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .;

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 6 a decorrere dalla data di inizio del corso di pilotaggio.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;
2) . . . .
. . . . . . li . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro attuale destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(8300)

Modifica all'art. 7 del bando di concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 44 del 16 febbraio 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1962, registro n. 115, foglio n. 252, col quale è stato indetto il concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova (coeff. 202) nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare;

Considerata l'esigenza che per ragioni organizzative, le prove di esame possano aver luogo in più sedi;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 18 agosto 1962, è modificato come segue:

« Essi avranno luogo nella sede o nelle sedi che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1963
Registro n. 75 *Difesa-Marina, foglio n.* 263

(8363)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1963, n. 649, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1963, registro n. 9, foglio n. 275, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova;

Ritenuto che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con il decreto ministeriale 12 gennaio 1963, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 1964, alle ore 8,30.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

(8383)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a venticinque posti di ispettore in prova

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1962, n. 3682, registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1962, registro n. 44 Bilancio Trasporti, foglio n. 289, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentasei posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Visto il decreto ministeriale in data 20 luglio 1962, n. 416, con il quale veniva annullato il citato decreto ministeriale 7 aprile 1962, n. 3682, ed indetto un nuovo pubblico concorso per titoli e colloquio a quarantacinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (sezioni edile, trasporti, elettrotecnica, elettronica, meccanica e navale);

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1962, numero 1125, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1962, registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 163, con il quale si annullava il concorso di cui al precedente comma, non essendo consentita dalle norme in vigore la procedura « per titoli e colloquio » e veniva contemporaneamente indetto un nuovo pubblico concorso, « per esami e per titoli », a quarantacinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, n. 3664, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 358, con il quale, allo scopo di consentire la partecipazione delle donne al concorso pubblico a quarantacinque posti di ispettore in prova di cui al comma precedente, veniva riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 304, contenente modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale prevede, tra l'altro (art. 10), la possibilità di indire concorsi pubblici anche «per soli titoli».

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1963, n. 5135, con il quale si annullavano i precedenti bandi e veniva indetto un nuovo pubblico concorso per soli titoli a quaranta posti di ispettore nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Considerata l'opportunità di riservare un'aliquota dei posti disponibili agli allievi della Scuola professionale ferroviaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con conseguente riduzione del numero dei posti originariamente previsto per il concorso pubblico;

Ritenuto peraltro che, ai fini di una più rigorosa selezione tra i candidati partecipanti alla procedura, devesi limitarne l'ammissione di almeno 80 punti su 110, con conseguente adeguamento del punto 8 comma *a*) dell'allegato avviso di concorso concernente la valutazione del punteggio di laurea;

Vista l'allegata relazione della Direzione generale della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - n. P.2.1.1.208/119683 in data 26 luglio 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione nella seduta n. 4 del 30 luglio 1963;

Decreta:

Art. 1.

Sono annullati i decreti ministeriali 7 aprile 1962, n. 3682, 20 luglio 1962, n. 416, 10 ottobre 1962, n. 1125 e 20 giugno 1963, n. 5135 citati nelle premesse.

Art. 2.

E' indetto un pubblico concorso, per soli titoli, a venticinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), che abbiano riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea una votazione di almeno 80 punti su 110.

Art. 3.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1963
Registro n. 46 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 224. — BONOMI

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli a venticinque posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso della laurea in ingegneria di qualsiasi specializzazione (esclusa quella in chimica), con voto finale di almeno 80 punti su 110, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità del modello allegato *A*), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto lo eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio Ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della Compagnia o Unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la laurea posseduta, nonchè di essere provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

3. — *Limite di età*

Il candidato non deve aver oltrepassato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Tale limite di trenta anni di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalla mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

g) ad anni 45:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine per i mutilati od invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Per tutto ciò che concerne i mutilati e invalidi civili si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto ad attribuzione del punteggio di merito, a riserve di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati, che per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14 decimi complessivamente, raggiungibili anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 diottrie o — 5 diottrie, purchè la differenza tra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente e non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6).

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795, intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — Mod. San. 6 — si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tale fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata da un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma, presso il Servizio sanitario della ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto alla nomina.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta di identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

7. — *Commissione giudicatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione giudicatrice secondo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

8. — *Valutazione titoli*

Per la valutazione dei titoli saranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) sino a punti 10 per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea. La ripartizione di tale punteggio avverrà proporzionalmente, a partire da un minimo di 0,312 per l'80 (10:32 = 0,312) e sino al massimo arrotondato a punti 10 per il 110 e lode, considerando tale ultimo punteggio pari al 111;

b) sino a punti 15 per la valutazione della media dei voti riportati nelle materie del biennio propedeutico del corso di laurea, assegnando punti 0,114 per ogni decimo di punto compreso fra il 18 e il 30 e lode della predetta media, con un minimo di punti 0,114 per la media del 18 fino al massimo (arrotondato) di punti 15 per la media del 30 e lode (15:131 = 0,114), considerando il 30 e lode pari al 31 sia nella media finale e sia nelle singole materie;

c) sino a punti 30 per il voto medio riportato nelle materie obbligatorie del triennio di applicazione, con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera *b*), e cioè da un minimo di punti 0,229 per la media del 18 ad un massimo arrotondato a punti 30 per la media del 30 e lode (30:131 = 0,229);

d) da punti 0,18 a punti 0,31, per la valutazione di ciascun esame universitario sostenuto facoltativamente dal candidato, da un minimo di punti 0,18 per il 18 ad un massimo di punti 0,31 per il 30 e lode. Qualora per detti esami facoltativi non figuri la votazione in trentesimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 18/30, il « buono » a 21/30 e il « lodevole » a 27/30;

e) punti 10 per ognuna delle altre eventuali lauree in ingegneria, in architettura, in matematica o in fisica conseguite oltre quella prescritta per l'ammissione al concorso, indipendentemente dal punteggio riportato;

f) sino a punti 5 per la partecipazione a corsi post-universitari di aggiornamento, perfezionamento, specializzazione, con certificazione di esito positivo;

g) sino a punti 10 per borse di studio post-universitarie conseguite all'interno o all'estero purchè non conferite solo per effetto delle votazioni riportate nel conseguimento dei titoli di cui ai punti precedenti;

h) punti 5 per idoneità in concorsi pubblici al livello del personale direttivo;

i) sino a punti 15 per incarichi universitari (assistente di ruolo, straordinario, volontario nelle Università);

l) sino a punti 8 per insegnamento (di ruolo, incaricato, supplente) negli altri ordini di scuole;

m) sino a punti 18 per servizi di ruolo — ramo tecnico — nella carriera direttiva presso Amministrazioni dello Stato o altri Enti pubblici e sino a punti 9 per la valutazione dei medesimi servizi prestati nella posizione non di ruolo;

n) sino a punti 9 per Servizi di ruolo — ramo amministrativo — nella carriera direttiva presso Amministrazioni dello Stato o altri enti pubblici e sino a punti 4,5 per la valutazione dei medesimi servizi prestati nella posizione non di ruolo;

o) sino a punti 6 per servizi di ruolo — ramo tecnico — nella carriera di concetto presso Amministrazioni dello Stato o altri enti pubblici e sino a punti 3 per la valutazione dei medesimi servizi prestati nella posizione non di ruolo;

p) sino a punti 10 per la valutazione dei seguenti titoli vari: pubblicazioni, progetti, relazioni di studio a carattere tecnico.

I servizi di cui alle precedenti lettere *i*), *l*), *m*), *n*) e *o*) saranno valutati per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a dieci; le frazioni eccedenti l'anno minimo richiesto per la valutazione saranno arrotondate per eccesso se superiori ai sei mesi, altrimenti verranno trascurate.

9. — *Documentazione, preferenze, riserva di posti e graduatoria finale*

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione relativa ai titoli, da loro posseduti, di cui al precedente art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), *n*) del precedente punto 8, i candidati dovranno produrre certificati degli Istituti o delle Amministrazioni, ove abbiano insegnato o insegnino o prestino od abbiano prestato servizio, contenenti la specificazione e la durata dell'insegnamento o dei servizi stessi.

Alla domanda medesima i concorrenti dovranno allegare anche i documenti per dimostrare eventuali titoli di preferenza fra candidati a pari merito e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Non sarà tenuto conto dei titoli che comunque perverranno successivamente al termine di scadenza stabilito al primo comma del precedente punto 2.

La votazione complessiva, ai fini della formulazione della graduatoria, risulterà dalla somma dei punti assegnati ad ogni titolo valutabile presentato dai concorrenti.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

u) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni

di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

10. — *Presentazione dei documenti di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

d) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

e) documento comprovante la posizione del candidato rispetto agli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Inoltre gli interessati dovranno produrre il titolo di studio e l'abilitazione professionale, qualora non allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

I certificati di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, qualora non risultino già acquisiti agli atti della Azienda; se acquisiti ne farà menzione nella domanda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (quest'ultimi due, sempre che non siano già stati esibiti con la domanda di partecipazione al concorso), ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti di cui al presente punto 10.

11. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dello art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di superare gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di ispettore.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda decadono dal diritto allo impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

ALLEGATO A

Su carta bollata da L. 200.

Alla Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi. — ROMA (piazza della Croce Rossa)

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . a . . . . (prov. . . . .) residente a . . . . presa conoscenza dell'avviso in data . . . . per il concorso per soli titoli a venticinque posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso medesimo.

Con la presente dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le Autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in ingegneria (specializzazione . . . .) conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . .; con votazione finale di punti . . . su . . .;

di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (3).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (4).

Allega i seguenti documenti:

1) . . . .

2) . . . .

3) . . . .

(ecc.)

Indirizzo: . . . .

data . . . .

Firma . . . .

(da autenticare)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello;

(2) Per godere dell'elevamento del limite di età, di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso);

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative. Se il servizio fosse cessato, indicare la causa della cessazione;

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(8293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2245 del 1° giugno 1963, modificato con successivo decreto n. 3059 del 24 luglio 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico ed ostetrica condotti vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta;

Viste le designazioni fatte dal competente Ordine professionale e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1962 è così costituita:

Presidente:

Culcasi dott. Filippo, vice prefetto.

Componenti:

Facchini dott. Valentino, medico provinciale;

Petronio prof. Gino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Giancola dott. Paolo Emilio, specialista in ostetricia e ginecologia;

Micheli Emilia, ostetrica condotta di Ascoli Piceno.

Segretario:

Crisi dott. Aulo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 20 settembre 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(8365)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3651 del 28 febbraio 1962, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1961;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 21416 del 22 ottobre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Corvino Gaetano	punti 56,91	su 100
2. Perez De Vera Giovanni	» 53,20	»
3. Polosa Tommaso	» 51,68	»
4. Esposito Felice	» 51,48	»
5. D'Auria Domenico	» 49,11	»
6. Mansi Michele Manlio	» 48,94	»
7. Balzano Vincenzo	» 48,75	»
8. Amodeo Vincenzo	» 48,56	»
9. Romano Domenico	» 48,41	»
10. Tuccinardi Fernando	» 48,34	»
11. Dell'Anno Vincenzo	» 47,53	»
12. D'Errico Gennaro	» 46,72	»
13. Masini Antonio, nato il 27 marzo 1924	» 46,50	»
14. Sirignano Domenico, nato il 19 febbraio 1928	» 46,50	»
15. De Paola Bruno	» 45,68	»
16. Miele Felice	» 45,32	»
17. De Silva Livia	» 45,25	»
18. Giordano Vincenzo	» 44,60	»
19. De Feo Rosario	» 44,01	»
20. Menna Felice	» 43,88	»
21. Rega Luigi	» 43,22	»
22. Lambiase Francesco	» 42,97	»
23. Sabini Ciro	» 42,82	»
24. Cuccurese Liborio	» 42,66	»
25. Ricciardi Carlo	» 42,56	»
26. Richiello Antonio	» 42,24	»
27. Petillo Gavino	» 42,13	»
28. Di Lorenzo Massimo	» 41,25	»
29. Sepe Benito	» 41,06	»
30. Del Vecchio Gianfranco	» 41,00	»
31. D'Amico Francesco	» 40,91	»
32. Morgera Nicola	» 40,90	»
33. Angrisano Enrico	» 40,23	»
34. Bagnara Paolo	» 39,50	»
35. Frezza Sergio	» 39,46	»
36. Musella Gaetano	» 39,30	»
37. Scianni Fedele	» 39,23	»
38. Giudice Raffaele	» 37,75	»
39. Irollo Garardo Maria	» 37,63	»
40. Bisceglia Nicola	» 37,53	»
41. Pellicano Antonino	» 37,50	»
42. D'Amore Gaetano	» 36,06	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 27 agosto 1963

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 20999 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1961;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati risultati idonei, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicate:

1) Corvino Gaetano: Napoli;
2) Perez De Vera Giovanni: Torre Annunziata;
3) Polosa Tommaso: Afragola;
4) Esposito Felice: Tufino;
5) D'Auria Domenico: Marano;
6) Mansi Michele Manlio: Lacco Ameno;

7) Balzano Vincenzó: Pompei;
8) Amodeo Vincenzo: Cercola;
9) Romano Domenico: Gragnano;
10) Tuccinardi Fernando: San Vitaliano;
11) Dell'Anno Vincenzó: Comiziano;
12) D'Errico Gennaro: Camposano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 27 agosto 1963

Il medico provinciale: TECCE

(8327)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3651 del 28 febbraio 1962, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1961;
Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 21962 del 2 novembre 1962;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Larotonda Francesca . . . . . punti 56,71 su 100
2. Mazzeo Concetta . . . . . . » 50,66 »
3. Zinna Maria . . . . » 49,82 »
4. Parrini Luisa . . . . » 49,80 »
5. Frigo Vittorina . . . . . . » 49,27 »
6. Russo Giovanna . . . . . . » 48,83 »
7. Sorrentino Rita . . . . . . » 48,64 »
8. Russo Teresa . . . . » 48,33 »
9. Cafora Carmela . . . . . . » 47,41 »
10. Iodice Giuseppa . . . . . . » 47,08 »
11. Sagratella Maria Pia . . . . . » 46,81 »
12. Paccone Santa . . . . . . » 46,78 »
13. Acanfora Ersilia . . . . . . » 46,75 »
14. Mannato Antonia . . . . . . » 46,74 »
15. Cascone Jolanda . . . . . . » 46,58 »
16. Pasquale Filomena . . . . . » 46,47 »
17. Donatelli Raffaella . . . . . » 46,46 »
18. Vitagliano Angela . . . . . » 46,18 »
19. Liguoro Francesca Maria . . . . » 46,06 »
20. Barbato Concetta . . . . . . » 46,00 »
21. Mallamace Virginia . . . . . » 45,95 »
22. Melito Orsola . . . . » 45,84 »
23. Ravaglioli Fenny . . . . . . » 44,70 »
24. Fellani Giuseppina . . . . . punti 44,46 su 100
25. Canoro Carmela . . . . . . » 44,07 »
26. Bottaglia Elena . . . . . . » 43,23 »
27. Sanzone Maria . . . . . . » 41,40 »
28. Lucibello Quirina . . . . . . » 41,31 »
29. Morzone Egle . . . . » 40,50 »
30. Passaponti Valeria . . . . . » 39,69 »
31. Gornati Anna . . . . » 38,25 »
32. Benedetti Ebe . . . . » 37,91 »
33. Persico Costanza, nata il 1° gennaio 1932 . . . . » 36,00 »
34. Saggese Antonia, nata il 12 febbraio 1932 . . . . » 36,00 »
35. Boffula Giuseppa . . . . . . » 35,41 »
36. Arpa Anna, nata il 21 aprile 1936 . » 35,00 »
37. Sirignano Bianca, nata l'11 giugno 1938 . . . . » 35,00 »
38. Perna Rita, nata il 16 maggio 1939 . » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 27 agosto 1963

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 20997 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee al concorso a quattro posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1961;
Visto l'ordine di preferenza delle sed indicate dalle candidate risultate idonee nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Larotonda Francesca: Piano di Sorrento;
2) Mazzeo Concetta: Roccarainola;
3) Zinna Maria: Forio d'Ischia;
4) Parrini Luisa: San Paolo Belsito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 27 agosto 1963

Il medico provinciale: TECCE

(8328)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.